

Camera dei Deputati

**Legislatura 18**  
**ATTO SENATO**

Sindacato Ispettivo

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/04006**  
presentata da **AUGUSSORI LUIGI** il **01/09/2020** nella seduta numero **251**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
CALDEROLI ROBERTO	LEGA - SALVINI PREMIER - PARTITO SARDO D'AZIONE	01/09/2020

Ministero destinatario :  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Attuale Delegato a rispondere :  
**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** , data delega **01/09/2020**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
<b>RISPOSTA GOVERNO</b>		
BONAFEDE ALFONSO	MINISTRO, GIUSTIZIA	26/11/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :  
RISPOSTA PUBBLICATA IL 26/11/2020  
CONCLUSO IL 26/11/2020

**TESTO ATTO**

**Atto Senato**

**Interrogazione a risposta scritta 4-04006**

presentata da

**LUIGI AUGUSSORI**

**martedì 1 settembre 2020, seduta n.251**

AUGUSSORI, CALDEROLI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 22 febbraio 2017 il giudice del tribunale ordinario di Milano, Martina Flamini, ha emesso un'ordinanza con cui condannava la Lega Nord, sezione di Saronno, la Lega Nord-Lega lombarda e la Lega Nord federale al pagamento della somma, in solido fra loro, di 10.000 euro, oltre spese legali, per aver utilizzato l'espressione "clandestini" all'interno di manifesti, affissi nell'aprile 2016 a Saronno, "per il carattere discriminatorio e denigratorio";

tale ricorso è stato promosso dall'Associazione degli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI), con la quale il giudice Flamini è da tempo in stretto contatto, avendo partecipato a numerosi convegni su temi attinenti al diritto della protezione internazionale, in particolare nelle date del 21 febbraio e del 18 marzo 2014, del 13 marzo e del 25 novembre 2015, del 7 marzo e del 13 settembre 2016; partecipare, in qualità di relatrice, con continuità, a numerosi convegni organizzati dall'associazione ricorrente pone forti dubbi circa la terzietà del giudice a motivo del potenziale "conflitto di interessi" cui porre rimedio promuovendo l'istanza di astensione, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile;

a seguito dell'interrogazione a risposta immediata 3-02838, presentata alla Camera dei deputati dall'on. Fedriga il 28 febbraio 2017, il Ministro della giustizia pro tempore, Andrea Orlando, ha avviato un accertamento, come dallo stesso Ministro dichiarato in occasione della risposta all'atto di sindacato ispettivo, svolto nella seduta del 1° marzo 2017, nella quale ha evidenziato che "in relazione, però, allo specifico profilo segnalato, ho già avviato, per mezzo dei competenti uffici ministeriali, gli accertamenti necessari a valutare se in concreto la segnalata partecipazione del magistrato a convegni e seminari promossi e organizzati da un'associazione indicata come parte in un procedimento trattato dallo stesso giudice sia circostanza effettivamente idonea a fondare l'obbligo di astensione";

come si può evincere dal sito istituzionale della stessa ASGI, il giudice Martina Flamini ha tuttavia continuato a partecipare a seminari organizzati dall'associazione anche dopo la segnalazione al ministro Orlando del marzo 2017;

i dubbi sulla terzietà del giudice Flamini emergono anche da altre pronunce delle quali è stata relatrice, in particolare in una causa che ASGI ha sollevato contro la Regione Lombardia in ragione di un regolamento regionale che esclude dal sistema abitativo pubblico chi sia già proprietario di un immobile adeguato al proprio nucleo familiare sia in Italia sia nel proprio Paese di cittadinanza, nonché lo straniero titolare del permesso per protezione internazionale, del permesso umanitario e del permesso per soggiornanti di lungo periodo qualora questi abbia la titolarità di diritti di proprietà su beni immobili all'estero, nonché in occasione di un'ordinanza emessa dal tribunale di Milano, che ha accolto il ricorso di un ventenne nigeriano contro la decisione del Ministero dell'interno,

che aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale presentato sulla base di presunte discriminazioni ricevute nel suo Paese d'origine a motivo della propria omosessualità; in tali occasioni, il difensore della parte ricorrente è stato l'avvocato Guariso, legale dell'ASGI con la quale il giudice Flamini, per l'appunto, è in stretto contatto, si chiede di sapere: quali siano gli sviluppi degli accertamenti disposti nel 2017 dal Ministro della giustizia pro tempore, Andrea Orlando, nei riguardi del giudice Martina Flamini; se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere ad ulteriori accertamenti sui fatti richiamati. (4-04006)

**RISPOSTA ATTO****Atto Senato****Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 087****all'Interrogazione 4-04006**

**Risposta.** - Con l'atto parlamentare in oggetto si chiede di verificare la correttezza del comportamento della dottoressa Martina Flamini, giudice presso il Tribunale di Milano, in ordine alla trattazione di alcuni procedimenti promossi dall'Associazione degli studi giuridici sull'immigrazione (ASCI), con la quale il magistrato avrebbe intrattenuto rapporti, avendo partecipato a numerosi convegni su temi attinenti al diritto della protezione internazionale organizzati dall'associazione nelle date del 21 febbraio e del 18 marzo 2014, del 13 marzo e del 25 novembre 2015, del 7 marzo e del 13 novembre 2016. In particolare, si evidenzia che la dottoressa Flamini, decidendo sul ricorso proposto dalla suddetta associazione, in data 22 febbraio 2017 ha condannato in solido la Lega Nord-sezione di Saronno, la Lega nord-Lega Lombarda e la Lega Nord federale al pagamento di 10.000 euro per aver utilizzato l'espressione "clandestini" in alcuni manifesti (ha infatti ritenuto il carattere discriminatorio e denigratorio della locuzione utilizzata). Si precisa che sulla questione era stata già presentata l'interrogazione a risposta immediata 3-02838 del 28 febbraio 2017, rispetto alla quale il Ministro **pro tempore** Andrea Orlando aveva risposto: "in relazione allo specifico profilo segnalato, ho già avviato, per mezzo dei competenti uffici ministeriali, gli accertamenti necessari a valutare se in concreto la segnalata partecipazione del magistrato a convegni e seminari promossi e organizzati da un'associazione indicata come parte in un procedimento trattato dallo stesso giudice sia circostanza effettivamente idonea a fondare l'obbligo di astensione". Si lamenta che ciononostante la dottoressa Flamini avrebbe continuato a trattare procedimenti scaturiti da ricorsi promossi dall'ASGI (in particolare un giudizio all'esito del quale il Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso di un cittadino nigeriano che aveva chiesto la protezione internazionale in ragione delle discriminazioni subite nel suo Paese per la sua omosessualità ed una causa promossa nei confronti della Regione Lombardia a seguito dell'adozione di un regolamento regionale che ha escluso dal sistema abitativo pubblico i proprietari di immobili adeguati al nucleo familiare in Italia o nel Paese di provenienza e gli stranieri titolari del permesso per protezione internazionale, per ragioni umanitarie e per soggiornanti di lungo periodo e titolari di un immobile all'estero). Si ipotizza inoltre che la partecipazione in qualità di relatrice a numerosi convegni promossi dalla suddetta associazione potesse configurare a carico della dottoressa Flamini un potenziale "conflitto d'interessi cui porre rimedio promuovendo l'istanza di astensione ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile"; si chiede pertanto di conoscere gli sviluppi degli accertamenti disposti nel 2017 dal Ministro della giustizia **pro tempore** Orlando e domanda se l'attuale Ministro ritenga di dover procedere ad ulteriori accertamenti sui fatti richiamati.

In merito, si rappresenta che la dottoressa Flamini, giudice della prima sezione civile del Tribunale di Milano, tabellarmente competente per i procedimenti in materia di tutela dei diritti della persona e assegnata in secondo incarico alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (istituita con decreto-legge n. 13 del 2017, convertito dalla legge n. 46 del 2017), è stata l'estensore di un provvedimento di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in materia di sospensione dell'efficacia esecutiva dei decreti di diniego della protezione internazionale; si è inoltre

occupata di complesse questioni legate al riconoscimento dello **status** di rifugiato per motivi politici e religiosi ed è tra i formatori dell'Agenzia europea EASO. La dottoressa Flamini è stata altresì designata dal consiglio direttivo della Scuola superiore della magistratura quale "esperto formatore" in materia di protezione internazionale in due corsi di formazione permanente sul diritto d'asilo, oltre ad avere partecipato, come relatore, a numerosi incontri di studio organizzati dalla stessa scuola. Ciò premesso, si evidenzia che tutti i giudici della sezione specializzata, compresa la dottoressa Flamini, approfondiscono doverosamente le tematiche affrontate con un costante aggiornamento professionale e con la partecipazione a vario titolo a convegni e corsi di studio, sia come discenti che come docenti.

Con specifico riferimento ai provvedimenti menzionati, si rappresenta che l'ordinanza del 22 febbraio 2017 con cui la dottoressa Flamini ha condannato in solido la Lega Nord-sezione di Saronno, la Lega nord-Lega Lombarda e la Lega Nord federale al pagamento della somma di 10.000 euro per l'uso in alcuni manifesti della locuzione "clandestini", all'esito del giudizio di impugnazione proposto dalla Lega Nord per l'Indipendenza della Padania e dalla Lega Nord-Lega Lombarda è stata integralmente confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 418/2020 pubblicata il 6 febbraio 2020. Si evidenzia inoltre che nella causa instaurata con ricorso **ex art. 44** del decreto legislativo n. 286 del 1998 da Majdi Karbai, CGIL Lombardia, ASCI e NAGA (organizzazione di volontariato per l'assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti) nei confronti della Regione Lombardia, con ordinanza del 22 gennaio 2019 il Tribunale di Milano ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lettera **b)**, della legge della Regione Lombardia n. 16 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 10 e 117, primo comma, della Costituzione (quest'ultimo parametro invocato per violazione dell'art. 11 della direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003) ed ha sospeso il giudizio; con sentenza n. 44/2020, depositata il 9 marzo 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lettera **b)**, della legge della Regione Lombardia n. 16 del 2016 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), limitatamente alle parole "per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda".

Nell'ordinanza emessa in data 26 luglio 2020 all'esito di questo procedimento, la dottoressa Flamini ha ribadito la giurisdizione del giudice ordinario anche alla stregua delle indicazioni fornite sul punto dalla Corte costituzionale ed ha richiamato il principio espresso dalla suprema Corte secondo cui il giudice ordinario investito della causa di discriminazione è tenuto ad affermare l'esistenza di un comportamento discriminatorio posto in essere dalla pubblica amministrazione in forza di una legge dichiarata incostituzionale (si confronti la sentenza della Cassazione, sezioni unite, 20 aprile 2016, n. 7951); ha poi ripercorso l'**iter** argomentativo sviluppato dalla sentenza del giudice delle leggi in relazione al diritto all'abitazione e alle finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica. Ha infine richiamato la conclusione cui è pervenuta la Corte costituzionale, secondo cui il requisito della residenza ultraquinquennale previsto dalla norma come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio ERP contrasta sia con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sia con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione; considerato che la disposizione del regolamento regionale corrisponde a quella contenuta nella norma dichiarata incostituzionale, i dubbi sulla terzietà della dottoressa Flamini non hanno ragion d'essere.

Riguardo ai titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria il Tribunale ha affermato l'irrelevanza della mera proprietà di un immobile nel Paese d'origine, atteso che il titolare di detto immobile mai potrebbe tornare e mai potrebbe trarne un'utilità comparabile; ha pertanto ritenuto

che richiedere il requisito relativo all'assenza di proprietà nel Paese di provenienza per i titolari di protezione internazionale e per i titolari di protezione umanitaria crea una condizione di particolare svantaggio e deve quindi essere ritenuta discriminatoria.

Con riferimento all'ordinanza di accoglimento del ricorso presentato da un cittadino nigeriano avverso il rigetto del Ministero dell'interno della sua richiesta di protezione internazionale per le discriminazioni subite nel suo Paese in ragione della sua omosessualità, si rappresenta l'impossibilità di fornire "puntuali ragguagli" sulla decisione per la genericità della vicenda evocata. Si evidenzia comunque che il rischio per un ricorrente di subire atti persecutori per la ritenuta omosessualità proviene in parte dalle discriminazioni che potrebbe subire qualora lo Stato non preveda leggi a sua tutela, sia dalla presenza di leggi che sanzionano penalmente le relazioni tra persone dello stesso sesso.

La sanzione penale degli atti omosessuali prevista anche in Nigeria costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale sancito dalla nostra costituzione, dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (vincolante in questa materia) di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva, aspetto fondamentale dell'identità umana (Cassazione civile, sezione VI, ordinanza 20 settembre 2012, n. 15981) e pone i cittadini omosessuali in una situazione oggettiva di pericolo, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta (Cassazione civile, sentenza n. 26969/2018); l'elemento del "timore" si riferisce non soltanto alle persone nei confronti delle quali tali leggi sono già state applicate, ma anche ai soggetti che desiderano evitare il rischio che queste leggi vengano applicate nei loro confronti. In presenza di un rischio di persecuzione diretta dell'opponente, in quanto ritenuto appartenente ad un particolare gruppo sociale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 251 del 2007, sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento dello **status** di rifugiato.

La sentenza della Corte di giustizia del 7 novembre 2013 nelle cause riunite da C-199/12 a C-201/12, X,Y e Z ha stabilito il principio secondo cui "l'esistenza di una legislazione penale come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale".

Lo stesso legislatore richiede infine che i giudici che compongono le sezioni specializzate vengano scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze (art. 2 del decreto-legge n. 40 del 2017, convertito dalla legge n. 46 del 2017); la partecipazione della dottoressa Flamini e degli altri giudici della sezione a seminari e convegni organizzati da università, enti associazioni con finalità giuridico-scientifiche rientra dunque nel doveroso compito di acquisizione di specifiche competenze e di approfondimento e studio delle materie oggetto dell'attività professionale svolta.

Deve pertanto ritenersi la totale infondatezza degli elementi prospettati nell'interrogazione, nonché l'assoluta insussistenza di condotte aventi rilievo sul piano disciplinare, prima tra tutte quella di una mancata astensione del magistrato dalla trattazione del ricorso indicato.

La dottoressa Flamini non ha mai tenuto conferenze o partecipato a convegni "presso ASGI", avendo svolto il suo lodevole impegno di docenza e aggiornamento professionale con la partecipazione a corsi pubblici riconducibili a università, scuola della magistratura, uffici giudiziari, organismi statuali internazionali, associazioni forensi e di giuristi.

Nessuna delle parti nel giudizio ha comunque proposto ricorso per ricusazione della dottoressa Flamini; un'eventuale istanza di astensione della dottoressa Flamini formulata ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura penale in ragione della sua attività di aggiornamento professionale o della partecipazione a convegni organizzati da università, enti o associazioni giuridiche non sarebbe in

ogni caso accoglibile in quanto consentirebbe al giudice assegnatario della medesima, quale "giudice naturale", di sottrarsi al proprio dovere di giudicare. Non sono dunque in alcun modo riscontrabili condotte riconducibili ai paradigmi di cui al decreto legislativo n. 109 del 2006, non avendo la dottoressa Flamini violato alcuna delle statuizioni contenute nel decreto e non potendosi configurare un obbligo di astensione, nel caso di specie e sulla base degli elementi dedotti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c).

Non si ravvisa pertanto alcuna la violazione disciplinare, non essendo emersi elementi relativi a specifiche condotte negligenti o deontologicamente non corrette.

BONAFEDE ALFONSO Ministro della giustizia

19/11/2020